



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VICENZA 1

Contra' Burci, 20 - 36100 Vicenza Tel. 0444/1813111 – Fax 0444/544083
e-mail: VIIC871005@istruzione.it – viic871005@pec.istruzione.it
www.ic1vicenza.edu.it
Codice fiscale 80014990248 - Codice Ministeriale VIIC871005

Vicenza, 2 maggio 2022

Ai genitori/tutori degli alunni
A tutto il personale scolastico
Ai Referenti Covid di plesso
Al Sito d'Istituto

Oggetto: Misure per lo svolgimento in sicurezza delle attività scolastiche - Nuove disposizioni applicative in base al DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 e OM 28 aprile 2022.

Alla luce della normativa di cui all'oggetto, si segnalano alle SV le principali novità introdotte:

A) Accesso ai locali scolastici

A partire dal 1 maggio 2022 per effetto del DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 non è più necessario il controllo della Certificazione Verde Covid19 (cosiddetto **Green Pass base**) per l'accesso ai locali scolastici. Pertanto i collaboratori scolastici in servizio in portineria non dovranno più effettuare tale controllo.

B) Obbligo vaccinale

Per il personale docente permane l'obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022 e il controllo continuerà ad essere effettuato dagli uffici amministrativi mediante la funzionalità di verifica automatizzata del Sistema informativo del Ministero dell'Istruzione-SIDI, che interagisce con la Piattaforma nazionale-DGC (Digital Green Certificate) del Ministero della Salute.

C) Uso delle mascherine

Per quanto riguarda l'uso delle mascherine per le scuole rimane in vigore la normativa già prevista con l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggior efficacia protettiva).

L'Ordinanza del 28 aprile del Ministero della Salute **stabilisce l'obbligo dal 1 di maggio e non oltre il 15 giugno, di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto**, ivi compresi quelli "... di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado".

Medesimo obbligo "...per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso".

Raccomandato in ogni caso l'uso dei "...dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico".

Nessun obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie per le seguenti categorie:

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Certa di una fattiva collaborazione, pongo i miei più cordiali saluti.

Il dirigente scolastico – Dott.ssa Paola Pizzeghello